

Com'è noto, in data 3 Giugno 2016 è entrato in vigore il D.M. 17.03.2016 n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*) che ha apportato sostanziali modifiche allo svolgimento del tirocinio professionale.

Si pregano, pertanto, i Colleghi, di considerare le novità apportate dal Decreto Ministeriale all'atto di ricevere nuovi praticanti presso il proprio Studio professionale.

Le innovazioni più rilevanti riguardano:

**1. abilitazione al patrocinio:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 co. 12° L. 247/2012, l'abilitazione al patrocinio si consegue al compimento, in modo proficuo, del **semestre di pratica professionale**, nei limiti previsti dalla norma richiamata, nonché da quanto previsto dal D.M. 70/2016. Poiché la disciplina legislativa prevede che il praticante abilitato possa: "esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 19.02.1998 n. 51, rientrano nella competenza del pretore" e ritenuto che – quantomeno in ambito civile – non sussistono più i limiti per valore pure previsti dalla previgente normativa, **in attesa di chiarimenti da parte del CNF, si raccomanda di sostituire il proprio dominus unicamente per gli affari per cui si sarebbe stati competenti secondo la previgente normativa;**

**2. anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari:** Fermi i presupposti normativi di cui all'art. 5 D.M. 70/2016, ***tale disposizione normativa non può ritenersi immediatamente applicabile***, dovendo attendere che il CNF stipuli, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, una convenzione quadro con la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, al fine di disciplinare lo svolgimento del tirocinio in costanza dell'ultimo anno di studi universitari, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

**3. computo del numero delle udienze per la frequenza durante ogni semestre di pratica professionale:** Considerando che il numero di udienze richieste per un proficuo svolgimento della pratica professionale, nell'arco di un semestre, è nel numero di trenta – secondo il regolamento sinora vigente (2007) – dovendosi adeguare a quanto previsto e statuito dal Regolamento introdotto **con il D.M. 7/2016 (art. 8)**, si stabilisce che *"il praticante abbia assistito ad **almeno venti udienze** per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri"*.

**4. circa la vigenza della normativa oggi applicabile rispetto a quella sorta in epoca precedente all'entrata in vigore del d.m. 70/2016 (art. 1):** In ragione di quanto previsto dall' art. 1 co. 2° D.M. 70/2016: ***"il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a***

**partire dalla sua entrata in vigore.** *Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio”.*

Per quanto non espressamente richiamato e meglio specificato, in ogni caso, debbono ritenersi applicabili le norme di cui al D.M. 70/2016.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario  
Avv. Antonella Ciccarese